

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI
DI COLLABORAZIONE AUTONOMA A SOGGETTI ESTRANEI
ALL'AMMINISTRAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI BOLOGNA**

approvato all'adunanza del 18 marzo 2013

**ARTICOLO 1
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento disciplina condizioni e modalità di conferimento di incarichi individuali di collaborazione autonoma a soggetti estranei all'Amministrazione dell'Ordine degli Avvocati di Bologna. Le disposizioni del presente Regolamento sostituiscono integralmente la disciplina in materia di conferimento di incarichi di collaborazione autonoma di cui al *Regolamento per la gestione dei servizi del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna* del 22 dicembre 2003, con particolare riferimento agli artt. 5, 6, 8, 17 e 19.
2. Fermo restando il principio generale in forza del quale l'Ordine degli Avvocati di Bologna provvede all'attuazione dei propri compiti con la propria organizzazione ed il proprio personale dipendente, le disposizioni del presente Regolamento disciplinano, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 2222 e seguenti del codice civile, il conferimento di incarichi individuali per prestazioni d'opera intellettuale o materiale, regolati da contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa.
3. Con le norme del presente Regolamento vengono in particolare fissati, ai sensi dell'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche, "limiti, criteri e modalità" per l'affidamento degli incarichi individuali di collaborazione autonoma. Restano esclusi dalle presenti disposizioni "limiti, criteri e modalità di affidamento" previsti da specifiche disposizioni legislative e, in ogni caso, gli incarichi seguenti:
 - a) gli incarichi professionali conferiti per il patrocinio legale e la difesa in giudizio dell'Ente, inclusi gli incarichi per la consulenza tecnica di parte, o per le relative domiciliazioni, nonché quelli inerenti attività notarili, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità;
 - b) gli incarichi professionali attinenti ai servizi di ingegneria e di architettura disciplinati dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e dal relativo regolamento di attuazione;
 - c) gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
 - d) gli incarichi ai componenti esterni delle commissioni di concorso e agli eventuali consulenti delle stesse;
 - e) le forme di relazione tra l'Amministrazione e singole persone fisiche, fondate su rapporti di volontariato individuale, regolati dalle leggi statali e regionali in materia, nonché da eventuali atti normativi in materia.

3. Gli incarichi di cui al precedente comma 2 sono comunque soggetti alle norme generali attinenti alle forme di pubblicazione sul sito web e comunicazione agli enti preposti al controllo, tra cui quelle riportate al successivo articolo 9.

ARTICOLO 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, si intendono:

a) per incarichi di "collaborazione autonoma" tutti i contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa;

b) per "incarichi di collaborazione di natura occasionale", i rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni d'opera rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente, aventi per oggetto qualsiasi tipologia di prestazioni, e tra esse, gli incarichi di studio, ricerca o consulenza, conferite ai sensi e per gli effetti degli articoli 2222 e seguenti e degli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile, in cui l'incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività occasionale e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo;

c) per "contratti di collaborazione coordinata e continuativa" (co.co.co.) i rapporti di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente Ordine degli Avvocati di Bologna, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli articoli 2222 e seguenti e degli articoli 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'articolo 409 del Codice di procedura civile;

d) per "incarichi di studio", le attività di studio svolte nell'interesse dell' Ordine degli Avvocati di Bologna, caratterizzati dalla consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte, quali, a titolo esemplificativo, lo studio e l'elaborazione di soluzioni di questioni inerenti all'attività dell'Amministrazione committente;

e) per "incarichi di ricerca", le attività assimilabili agli incarichi di studio, che presuppongono a preventiva definizione di un programma da parte dell'amministrazione;

f) per "consulenze", le attività che riguardano le richieste di pareri ad esperti

g) per "particolare e comprovata specializzazione universitaria", il requisito del possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente secondo l'ordinamento universitario, coerente con l'oggetto dell'incarico in affidamento.

ARTICOLO 3 PRESUPPOSTI GENERALI PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

1. L'Ordine degli Avvocati di Bologna può conferire incarichi individuali per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio.

2. L'Ordine degli Avvocati di Bologna può affidare incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria,

salvo il caso di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, della cultura, dello sport o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

3. Gli incarichi vengono conferiti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che intende avvalersene, su proposta del Presidente o del Segretario dell'Ordine, esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione che il collaboratore è chiamato a rendere deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ordine degli Avvocati, deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;

b) il Consiglio, su indicazione del Presidente o del Segretario deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente;

c) l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione;

e) non è ammesso il rinnovo dell'incarico; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

e) deve essere stata svolta la procedura comparativa preordinata al conferimento dell'incarico prevista dall'articolo 7, comma 6 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come disciplinata dal presente Regolamento.

5. Nell'affidamento di incarichi individuali il Consiglio dell'Ordine, sentito il Tesoriere, attesta la congruità tra il compenso da corrispondere e l'utilità derivante all'Amministrazione. Il corrispettivo della prestazione è determinato sulla base delle caratteristiche dell'attività da espletare, della capacità professionale necessaria e dell'impegno richiesto.

ARTICOLO 4

LIMITE DI SPESA ANNUA PER INCARICHI

1. Il limite massimo di spesa annua per incarichi di collaborazione autonoma sarà fissato nel bilancio preventivo dell'Ordine degli Avvocati di Bologna. Detto importo include gli incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca o di consulenza anche se affidati con contratti di appalto o cottimo fiduciario.

ARTICOLO 5

CRITERI E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

1. Gli incarichi di cui al presente titolo devono essere affidati mediante le procedure comparative di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.

2. Il Consiglio dell'Ordine, con apposito provvedimento di avvio della procedura comparativa:

a) motiva la necessità dell'incarico e dà atto dell'esito negativo della ricognizione di cui al precedente articolo 3, comma 3, lett. b);

- b) definisce le caratteristiche che il futuro collaboratore deve possedere, i titoli di studio, nonché le eventuali abilitazioni e/o iscrizioni in ordini o albi professionali ed esperienze professionali richieste e ogni altro elemento ritenuto utile o necessario;
- c) approva un avviso di selezione indicante: l'oggetto e la durata della prestazione richiesta, il tipo di rapporto e il corrispettivo proposto, i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti, nonché i termini e le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse corredate da curriculum.
- d) conferisce mandato al Presidente e al Segretario di svolgere la procedura di selezione comparativa.
- 3.** L'avviso di selezione di cui al comma 2 indica anche i criteri di valutazione, ed eventualmente i relativi punteggi, con riferimento:
- a) alle abilità ed all'esperienza professionale maturate in attività afferenti o similari rispetto a quelle dell'incarico da affidare, anche con riguardo a quelle maturate presso l'ente;
- b) alle caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- c) alla riduzione della tempistica di realizzazione delle attività;
- d) ad altri eventuali elementi in relazione alla peculiarità dell'incarico.
- 4.** L'avviso di selezione deve essere reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell'Ordine degli Avvocati di Bologna per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30.
- 6.** I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'avviso di selezione per la presentazione delle manifestazioni di interesse.

ARTICOLO 6

PROCEDURE COMPARATIVE DI CONFERIMENTO DI INCARICHI

- 1.** La valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute a seguito dell'avviso di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), è effettuata dal Presidente e dal Segretario dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.
- 2.** Per la valutazione delle manifestazioni di interesse il Presidente e il Segretario possono essere supportati da apposita Commissione nominata dal Consiglio dell'Ordine e presieduta dallo stesso Presidente.
- 3.** L'attività della Commissione è prestata a titolo gratuito, in quanto rientrante nei compiti d'ufficio dei componenti.
- 4.** Il Presidente e il Segretario, eventualmente supportati dalla Commissione, procedono alla valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute, utilizzando i criteri di valutazione indicati nell'avviso di selezione e attribuendo il relativo punteggio, qualora previsto.
- 5.** Se previsto nell'avviso di selezione, tutti i candidati, ovvero i candidati che abbiano presentato le professionalità maggiormente corrispondenti all'attività oggetto dell'incarico, possono essere ammessi ad un colloquio al fine di meglio vagliarne le competenze.

6. Delle operazioni di scelta dell'incaricato deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Segretario e, se nominata, dai componenti della commissione. A tutti i candidati deve essere comunicato l'esito della selezione.

7. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, l'Ordine può conferire ad esperti esterni incarichi di collaborazione autonoma in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione quando ricorrano le seguenti situazioni:

a) quando, a seguito di svolgimento di precedente procedura comparativa, per qualsiasi motivo, l'individuazione dell'incaricato non abbia avuto luogo, purché non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico;

b) per prestazioni specialistiche non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari elaborazioni o interpretazioni;

c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da circostanze imprevedibili e non imputabili all'amministrazione, renda incompatibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;

d) quando vi sia la necessità di avvalersi di prestazioni altamente qualificate per la realizzazione di progetti ed iniziative finanziati dall'Unione Europea o da soggetti pubblici per i quali le scadenze previste per la realizzazione delle attività non permettano di effettuare procedure selettive per l'individuazione degli incaricati.

8. Il soggetto incaricato in via diretta, fermi restando i requisiti previsti dal presente Regolamento, deve comunque possedere esperienza e professionalità attinenti e adeguate rispetto allo specifico incarico desumibile dal curriculum.

3. La motivazione dei provvedimenti di conferimento in via diretta degli incarichi esplicita, in maniera circostanziata, la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui ai precedenti commi 7 e 8.

ARTICOLO 7

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. Ove prevista nell'avviso pubblico, la graduatoria di merito dei candidati della procedura selettiva è formata secondo l'ordine decrescente dei punti della valutazione complessiva attribuita a ciascun candidato.

2. La graduatoria di merito è approvata con Deliberazione del Consiglio dell'Ordine. Di essa è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

3. Il candidato risultato primo in graduatoria è invitato alla stipula dell'apposito contratto di incarico.

ARTICOLO 8

FORMALIZZAZIONE DEGLI INCARICHI

1. Il Presidente e il Segretario dell'Ordine formalizzano il rapporto con l'esperto affidatario dell'incarico mediante la stipulazione di un apposito contratto, nel quale sono specificati gli obblighi dell'incaricato.

2. Il contratto contiene i seguenti elementi essenziali:

a) durata del rapporto (termine di inizio e conclusione), con divieto espresso di rinnovo tacito;

b) luogo di svolgimento dell'attività;

- c) oggetto dell'attività prestata e modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni;
 - d) compenso e modalità di pagamento;
 - e) penali per la ritardata esecuzione della prestazione;
 - f) elezione del domicilio legale e foro esclusivo presso la sede dell'Ordine degli Avvocati;
 - g) obbligo di riservatezza e divieto di diffusione delle informazioni acquisite durante la prestazione.
3. Nessun incarico di cui al presente Regolamento può avere corso se non viene preliminarmente impegnata la spesa, stipulato il contratto, e dato corso a quanto previsto dal successivo articolo 9.

ARTICOLO 9

CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE DEGLI INCARICHI E PER L'EROGAZIONE DEI COMPENSI AGLI INCARICATI

1. Il Segretario, senza ritardo, sul sito web dell'ente, così come previsto dall'articolo 1, comma 127, della Legge 662/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo 18 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, i provvedimenti relativi all'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma, inclusi quelli regolamentati da specifiche disposizioni legislative, completi della indicazione: dei soggetti percettori e dei loro dati fiscali, dell'importo, della norma o il titolo a base dell'attribuzione, del dirigente responsabile del procedimento, della modalità seguita per l'individuazione dei soggetti percettori e del contratto o capitolato della prestazione.
- Il Segretario dell'Ordine si accerta dell'avvenuta pubblicazione e ne dà atto nella nota di trasmissione degli atti di liquidazione al Tesoriere dell'Ordine.
2. Il provvedimento di incarico dovrà permanere sul sito web almeno un quinquennio dal conferimento dell'incarico.
3. Copia degli elenchi, di cui all'articolo 1 comma 127 della legge 662/1996 e successive modifiche, è trasmessa semestralmente, a cura del Segretario dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.
4. I contratti relativi agli incarichi di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso, pubblicazione da effettuarsi a cura del Dirigente.
5. Tutti gli atti di spesa relativi ad incarichi di collaborazione autonoma di importo superiore a 5.000,00 euro, comprensivo degli oneri fiscali e contributivi in quanto dovuti, devono essere trasmessi, a cura del Segretario, alla competente sezione della Corte dei conti.
6. Il Segretario provvede a dare comunicazione al competente Centro per l'impiego della instaurazione dei rapporti di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, nonché dei rapporti di lavoro autonomo occasionale entro il giorno antecedente ad essa, mediante documentazione avente data certa di comunicazione.